



PREMESSA

- A. "Mutua Italiana Assistenza Veterinaria M.I.A.V. – Società di Mutuo Soccorso" (di seguito MIAV) è una Società di Mutuo Soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera senza scopo di lucro. E' costituita sotto forma di Associazione, ha acquisito personalità giuridica ai sensi della L.15 aprile 1886 n.3818 e s.m.; si qualifica come ente non commerciale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- B. MIAV, nell'ambito dei propri scopi, riconosce, tutela e persegue il benessere psicofisico dei propri Associati anche attraverso i rapporti di questi ultimi con gli animali d'affezione e/o compagnia, sulla base dei più recenti studi scientifici, medici e sociologici che riconoscono agli animali d'affezione e/o compagnia un ruolo primario nella cura della persona anche in ambito di terapie specializzate, appunto volte al benessere e alla cura degli Associati e dei loro familiari.
- C. **DEFINIZIONI E PRINCIPI:**

Associato: Associato a MIAV sezione "IOconTE" di "Dottor Bau & Dottor Miao" è persona fisica proprietaria di un animale da affezione (cane/gatto/coniglio domestico) o "Mascotte". L'adesione alla Mutua è fondamentale per poter usufruire dei sussidi previsti nelle differenti sezioni, in questo caso IOconTE di "Dottor Bau & Dottor Miao". Tutti gli Associati, indipendentemente dalla loro data di associazione, sono soggetti alla disciplina dello statuto e contratto associativo della Mutua per come vigenti e pubblicati sul sito sociale <https://www.dottorbauedottormiao.it/> Statuto e Contratto associativo sono sempre accessibili a tutti e da tutti liberamente scaricabili.

Mascotte : cane, gatto dell'Associato, identificato dal numero di chip se obbligatorio o dal libretto sanitario aggiornato, registrato all'anagrafe animali d'affezione. **Coniglio domestico,** ossia da compagnia che vive solo ed esclusivamente nell'appartamento dell'Associato, identificato dal numero di chip se obbligatorio o dal libretto sanitario aggiornato, registrato all'anagrafe animali d'affezione.

Carenza: È il periodo di tempo che intercorre dalla decorrenza e l'effettivo inizio della garanzia.

Salvo i casi specificamente previsti e disciplinati all'art 14) del presente contratto, in generale:

- **per malattia,** primi 30 giorni successivi alla decorrenza;
- **per infortunio** primi 10 giorni successivi alla decorrenza.



Decorrenza: dalle ore 24.00 del giorno successivo all'avvenuto pagamento dell'Associazione a MIAV.

Eleggibilità: Sono ammessi in copertura cani, gatti e conigli domestici **senza limiti d'età**. La Mascotte iscritta deve essere in possesso di libretto sanitario (e microchip per cani) e regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per legge, norme o regolamenti, anche locali.

Garanzie di Responsabilità Civile Terzi : vengono prestate a vantaggio degli Associati MIAV tramite apposita copertura assicurativa stipulata dalla MIAV a favore dei propri Associati con la Spett.le HDI ITALIA S.p.A.

Proteggi Per Sempre di Dottor Bau & Dottor Miao: Oltre alla sezione "IOconTE" di "Dottor Bau & Dottor Miao", MIAV ha anche una sezione denominata "**Proteggi Per Sempre**" ("PPS"). In caso l'Associato si sia iscritto in ambedue le sezioni (Proteggi Per Sempre e IOconTE), **i capitali espressi nei sussidi delle singole garanzie si intendono sommati**, fatta eccezione della garanzia di Responsabilità Civile sempre considerata come unica garanzia e con unico massimale.

**ASSOCIAZIONE A MIAV SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
ASSISTENZA, SUSSIDI E COPERTURE
SEZIONE "IO CON TE"
DI "DOTTOR BAU & DOTTOR MIAO"**

La Premessa è parte integrante del presente contratto.

1) ASSOCIAZIONE A MIAV

Si possono associare alla Mutua Italiana Assistenza Veterinaria M.I.A.V. , sezione Proteggi per Sempre di Dottor Bau & Dottor Miao, solo persone fisiche residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano. L'associazione alla Mutua viene meno col recesso esercitato dall'Associato nelle forme e con le modalità di cui all'art. 20.

Il costo annuo dell'associazione - sezione "IOconTE" - può essere erogato in unica soluzione o suddiviso in rate mensili.

Il costo complessivo annuo è:

- **in unica soluzione € 40,00**
- **in rate mensili (per dodici mesi) € 4,00/mese.**



Il costo dell'associazione è sempre annuale. La Mutua, facendosi carico del rischio, consente ai propri Associati di scegliere il frazionamento di tale costo su base mensile a condizione del puntuale pagamento delle rate. MIAV ha facoltà di far venir meno il beneficio del termine concesso col frazionamento e richiedere l'integrale pagamento del saldo ancora dovuto nel caso di mancato pagamento della rata, quando l'Associato non abbia provveduto a sanare la morosità entro dieci giorni da espresso sollecito da parte della Mutua.

MIAV consente ad un terzo (Contraente) di pagare il costo di associazione in favore di altra persona (Associato). Per qualunque debito nei confronti della Mutua relativo al mancato pagamento, in tutto o in parte, dei costi annuali di associazione, Contraente ed Associato rispondono in solido della morosità.

Il rapporto associativo decorre dal momento in cui MIAV contabilizza il versamento comunicandone l'accredito all'Associato. MIAV si riserva in ogni caso il diritto di rifiutare la richiesta di associazione restituendo integralmente l'importo ricevuto. Il contratto associativo deve essere necessariamente accettato per terminare la procedura di associazione. Ciò nonostante, MIAV invia comunque all'Associato, per completezza, una copia del contratto vigente, da sottoscrivere con sistema OTP, che sarà poi inserito nell'area riservata dell'Associato. La mancata esecuzione di tale procedura da parte dell'Associato e anche da parte del Contraente, se è persona diversa dall'Associato, può essere ostativa all'erogazione dei sussidi mutualistici da parte di MIAV.

Per qualunque comunicazione scritta, diretta ai propri Associati, in qualunque ambito: amministrativo, legale o per sinistri, MIAV utilizzerà esclusivamente l'indirizzo mail che ciascun Associato ha indicato nella propria area riservata nel momento del completamento della procedura di associazione.

Eventuali mutamenti di indirizzo email devono essere tempestivamente comunicati dall'Associato alla Mutua che, altrimenti, si atterrà alle informazioni precedentemente allegate dallo stesso Associato durante l'associazione.

2) CONSULENZA TELEFONICA MEDICO-VETERINARIA

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI
INFRASETTIMANALI L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni:

- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- profilassi;
- periodi di quarantena



3) HELP LINE ANIMALI DOMESTICI

DAL LUNEDI AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI. Solo Italia.

L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni riguardanti luoghi in Italia:

- negozi specializzati (cibo, toelettatura...);
- pensioni;
- scuole e centri di addestramento;
- concorsi;
- centri di protezione degli animali.

4) INFORMAZIONI PER VIAGGIARE CON ANIMALI

DAL LUNEDI AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI.

L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni: normativa vigente in materia di trasporto nazionale e internazionale;

- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per animali domestici in Italia e all'estero.

5) SEGNALAZIONE STRUTTURE VETERINARIE

DAL LUNEDI AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

L'Associato può contattare MIAV per avere informazioni sui centri autorizzati di pronto soccorso veterinario in Italia e all'estero e su recapiti, contatti e servizi offerti da strutture veterinarie, autorizzate all'ingresso di animali, siano essi:

- Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata
- Clinica Veterinaria - Casa di cura veterinaria
- Ospedale veterinario
- Laboratorio veterinario di analisi



6) RECUPERO A SEGUITO SMARRIMENTO

A seguito di smarrimento della Mascotte, denunciato alle autorità competenti e a MIAV, quest'ultima presta le seguenti garanzie:

- A. **RACCOLTA SEGNALAZIONI AVVISTAMENTI:** mette a disposizione una linea telefonica dedicata, con un identificativo dell'Associato, per raccogliere eventuali segnalazioni di avvistamento/ritrovamento della Mascotte, che verranno raccolte e notificate all'Associato affinché si metta in contatto con il segnalatore;
- B. **RIMBORSO SPESE DI RICERCA:** rimborso delle spese per comunicazioni/inserzioni finalizzate alla ricerca della Mascotte, organizzate da organismi di salvataggio civili (associazioni di volontariato iscritte agli albi, guardie zoofile) o militari o da organismi specializzati, pubblici o privati;
- C. **RIMBORSO SPESE DI RICONGIUNGIMENTO:** se, a seguito del ritrovamento, l'Associato debba effettuare un viaggio per recuperare la Mascotte, MIAV mette a disposizione un taxi o biglietto di mezzi pubblici o rimborso pedaggi per raggiungerla con mezzi propri e rientrare a casa;

Massimale: 150,00 € per sussidio e per annualità associativa, per la somma delle prestazioni sub B. e C.

- D. **ATTIVAZIONE TELE NARCOSI:** se, a seguito del ritrovamento, la Mascotte si trovi in una situazione di difficoltà o pericolo, per sé o gli altri, al fine di agevolare l'intervento dei soggetti privati o pubblici in loco, MIAV provvede all'attivazione di un medico veterinario abilitato che possa intervenire mediante tecniche di sedazione a distanza (cerbottana o fucile lancia siringhe) tenendo a proprio carico le spese (uscita, orarie, materiali di consumo) fino a un massimo di 50,00 € per sussidio e per annualità associativa.

7) SOCCORSO A DOMICILIO PER RICOVERO DELL'ASSOCIATO

Se l'Associato viene ricoverato a seguito di malattia/infortunio che comporti un'ospedalizzazione di almeno 3 giorni, e si trovi nell'impossibilità di accudire alla/e propria/e mascotte/s, MIAV rimborserà fino a 15,00 € al giorno per un massimo 60,00 € per un 'pet sitter' che si rechi al domicilio dell'Associato (anche se diverso dalla residenza).

In alternativa, si orienta l'Associato a individuare una pensione idonea a ospitare la/le mascotte/s, rimborsando fino a 60,00 € per il soggiorno.

Cause: ricovero Associato uguale o maggiore a 3 gg per infortunio/malattia.

Spese documentate:

- per "Pet sitter": 15,00 € al giorno, fino alla concorrenza di 60,00 €
- per "Soggiorno": fino a 60,00 € di rimborso relativo al soggiorno della/e Mascotte/s in struttura adeguata.

MIAV rimborserà le summenzionate spese nei limiti del massimale di 60,00 € per evento e per annualità associativa.



8) PER SEMPRE

In caso di morte o di invalidità permanente da infortunio o malattia uguale o maggiore a 67% che colpisca l'Associato adottante e che renda obiettivamente impossibile, suo malgrado, per motivi sanitari la convivenza con la sua Mascotte, MIAV rimborserà le spese necessarie per la ricerca e il trasferimento della/e Mascotte/s presso una nuova e idonea sistemazione di adozione. Il rimborso massimo per tale fattispecie è di € 100,00. MIAV manterrà valide tutte le altre garanzie, per l'intero anno pagato, in favore del nuovo adottante. MIAV si attiverà al fine di consentire un'informazione costante relativa alla nuova adozione della Mascotte.

Affido temporaneo: In caso di invalidità permanente da infortunio o malattia uguale o maggiore a 67% che colpisca l'Associato adottante, su richiesta di quest'ultimo, MIAV collaborerà alla ricerca di un affido temporaneo per il periodo in cui l'Associato non possa prendersi cura della/e Mascotte/s, rimborsando sino a € 100,00 per tutte le spese di trasporto della/e Mascotte/s, dall'Associato all'affidatario e da quest'ultimo all'Associato per la restituzione al termine dell'affido.

Massimale: € 100,00 per sussidio ed annualità associativa

9) RIMBORSO SPESE PER DISTACCO COMPASSIONEVOLLE/SPESE FUNERARIE

MIAV rimborsa sino ad € 25,00 per le spese sostenute per eutanasia, praticata da veterinario a seguito di Infortunio o Malattia considerata come irrimediabile dal medico veterinario.

MIAV rimborsa sino ad € 25,00 per le spese funerarie e le necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.

Il decesso della mascotte deve essere documentato dal certificato veterinario che lo attesti, nonché dalla copia della comunicazione inviata agli enti preposti, qualora questa comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamenti statali, regionali o comunali.

Massimale: € 50,00 per annualità associativa.

10) RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO VETERINARIO

Se l'Associato deve sostenere spese per il trasporto della Mascotte a seguito di infortunio con trauma o torsione gastrica, MIAV rimborserà le spese di trasporto documentate sino ad un centro di assistenza veterinaria.

Limiti: presentazione della ricevuta fiscale della necessaria visita che ne è seguita, con evidenza della diagnosi.

Rimborso: € 30,00 per annualità associativa, per spese di trasporto documentate quali ad esempio taxi, autoambulanza veterinaria.



11) RIMBORSO SPESE PER IGIENIZZAZIONE INTERNI

Nel caso in cui l'Associato debba pulire/igienizzare la selleria di un proprio veicolo con cui abbia soccorso e trasportato presso il centro veterinario più vicino, una mascotte ferita e abbandonata, vittima di incidente stradale, che non sia stato soccorso da autorità preposte, chiamate in loco, MIAV rimborsa il costo dell'igienizzazione.

Limiti: esibizione di certificazione del veterinario della consegna della mascotte e presentazione del documento fiscale per la necessaria visita che ne è seguita.

Massimale € 30,00 per sussidio. Un sussidio per annualità associativa, per spese pulitura/igienizzazione documentate.

12) DIRITTO DI VISITA ALLA MASCOTTE

Per tutta la durata dell'associazione, MIAV ha il diritto di sottoporre la Mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica IOconTE agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Associato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire a MIAV ogni eventuale informazione richiesta.

A tale proposito, MIAV potrà prendere contatto direttamente con il medico veterinario curante la Mascotte dell'Associato che ha richiesto il sussidio mutualistico. L'inosservanza di quanto sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto alla copertura/garanzia.

13) CURA DELLA MASCOTTE

La mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica PPS - DB&DM dovrà essere tenuta con cura e diligenza secondo i principi del buon padre di famiglia e in conformità alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela degli animali di affezione. Cura e diligenza per evitare: da un lato che la mascotte procuri danni a persone e ad animali; dall'altro lato che la stessa mascotte possa subire danni a causa, appunto, di incuria e negligenza.

L'Associato, in caso di infortunio o malattia che colpisca la mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica, deve avvisare tempestivamente la Mutua per far intervenire con immediatezza un medico veterinario perché si prestino a quest'ultima le cure o i trattamenti del caso. A parte quanto disciplinato per la Responsabilità Civile di cui al capitolo 19) del presente contratto, l'accertata incuria o negligenza, tra cui l'inadempimento all'obbligo di custodia, nonché responsabilità civile o penale dell'Associato nei confronti della propria mascotte, rappresenta una causa di esclusione delle coperture mutualistiche da aggiungersi a quelle di cui al capitolo 14) del presente contratto associativo.

14) ESCLUSIONI

Tutte le coperture/assistenze non saranno operanti per gli eventi occorsi o causati:

- da trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del Codice della Strada);



- da partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- da infortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'associazione con copertura mutualistica;
- per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, mastectomia, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato, tranne i casi derivati da infortunio dopo un periodo di carenza di 270 giorni dalla decorrenza dell'associazione e con un limite massimo di rimborso di € 700,00;
- per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, nonché per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, se resi necessari da malformazioni genetiche. Esclusivamente per i casi di infortunio la garanzia sarà operante solo dopo un periodo di carenza di 270 giorni dalla decorrenza dell'associazione, e con un limite massimo di rimborso di € 700,00;
- per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- per Leishmania se manca la regolare profilassi annuale vaccinale specifica per "animali da compagnia" eseguita correttamente da almeno 2 anni. Per "corretta profilassi" si intende vaccinazione annuale, senza interruzioni, con vaccini registrati su apposito documento sanitario con etichetta e timbro del veterinario. In pratica, la garanzia sarà operativa dal secondo anno consecutivo di profilassi vaccinale.
- Erlichiosi;
- per Mixomatosi se manca la regolare profilassi annuale vaccinale specifica per "animali da compagnia" eseguita correttamente da almeno 2 anni. Per "corretta profilassi" si intende vaccinazione annuale, senza interruzioni, con vaccini registrati su apposito documento sanitario con etichetta e timbro del veterinario. In pratica, la garanzia sarà operativa dal secondo anno consecutivo di profilassi vaccinale.
- per FIP

Inoltre sono escluse:

- malattie o difetti fisici di carattere cronico e congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.



15) MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di Sussidio coperto da MIAV, l'Associato deve immediatamente comunicare l'evento alla Struttura Organizzativa prendendo contatto prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. Il mancato adempimento di questa incombenza può essere ostativo all'erogazione dei sussidi mutualistici.

L'Associato dovrà mettere a disposizione della Struttura Organizzativa, tramite la propria Area Riservata, tutta la documentazione connessa all'evento ritenuto in copertura, nonché quella richiesta espressamente da MIAV:

- Modulo MIAV di apertura per richiesta sussidio **compilato in ogni sua parte** contenente il rapporto circostanziato a cura del veterinario attestante le cause e le modalità dell'evento ritenuto in copertura;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia;
- Certificato anagrafe canina;
- Libretto sanitario completo;
- tutte le indagini diagnostiche riportanti il codice Chip dell'animale.
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione dell'evento.

L'Associato avrà cura di caricare nella propria Area Riservata un documento alla volta in formato pdf.

Il ritardo ingiustificato, relativo all'inserimento del sinistro nella propria area riservata da parte dell'Associato, può essere ostativo al rimborso delle spese sostenute.

Per qualsiasi documentazione necessaria e proveniente dall'Estero l'onere della traduzione in italiano sarà a carico dell'Associato che richiede il sussidio. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto al Sussidio.

Per tutto ciò che riguarda assistenza e sinistri sono a disposizione degli Associati i seguenti contatti dedicati:

✦ Numero Telefonico Sinistri : + 39.02.47.92.71.92



✦ e.mail: sinistri@miav.it

Per qualunque comunicazione scritta, diretta ai propri Associati, in qualunque ambito: amministrativo, legale o per sinistri, MIAV utilizzerà esclusivamente l'indirizzo email che ciascun Associato ha indicato nella propria area riservata nel momento di completamento della procedura di associazione.

Eventuali mutamenti di indirizzo email devono essere tempestivamente comunicati dall'Associato a MIAV che, altrimenti, si atterrà alle informazioni precedentemente allegate dallo stesso Associato durante l'associazione.

16) ESTENSIONE TERRITORIALE

Sono riconosciute tutte le garanzie qualora il Sussidio che ne abbia determinato la richiesta si sia verificato in **EU, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Montecarlo, Andorra, Liechtenstein, Gran Bretagna.**

17) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'Associato MIAV sezione "Dottor Bau & Dottor Miao" beneficia automaticamente e senza ulteriore spesa alla copertura relativa alla responsabilità civile verso terzi, esclusivamente in relazione alla sua qualità di proprietario / affidatario della Mascotte, come da contratto collettivo MIAV stipulato con primaria Compagnia d'Assicurazione: HDI ITALIA S.p.A. La visura della copertura assicurativa integrale è a disposizione di tutti gli Associati presso la sede della Mutua Italiana Assistenza Veterinaria-MIAV.

La copertura per Responsabilità civile che MIAV ha previsto per ogni suo Associato, opera **a primo e secondo rischio** o in **Differenza di Condizioni**, come prevede l'Art. 1.9 qui sotto riportato. Che oltre a coprire i danni da Responsabilità Civile causati dalla Mascotte, qualora esistano altre Assicurazioni stipulate dal medesimo Assicurato atte a coprire le stesse responsabilità, l'assicurazione prestata con il presente contratto coprirà quella parte di danni in eccesso al massimale previsto da tali altre assicurazioni.

Estratto, a titolo puramente informativo, delle condizioni della Responsabilità Civile verso Terzi (**RCT**):

Art. 1.1 - ASSICURATO

HDI ITALIA S.p.A. e MIAV si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli Associati alla sezione "Dottor Bau e Dottor Miao" (in seguito **Assicurati**) ed è quindi assicurata la persona fisica, proprietaria, dell'animale, associata a MIAV nella sezione "Dottor Bau e Dottor Miao", residente in Italia, San Marino e Città del Vaticano. In caso di sinistro per la verifica dell'operatività della copertura si farà, quindi, riferimento alla risultanza della Spett.le Contraente.

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



HDI ITALIA S.p.A. tiene indenne l'assicurato, il coniuge convivente, anche more uxorio, i familiari, parenti e d'affini, conviventi (come risultante da stato di famiglia) fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e con i sottolimiti di cui ai successivi art 1.7 "Determinazione del Massimale" e 1.8 "Scoperti e Franchigie", di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dalla proprietà e l'uso di animali domestici intesi quali cani, gatti e conigli esclusivamente d'appartamento anche in consegna temporanea presso e / o a terzi per conto dell'Assicurato.

La garanzia è operante a condizione che sia stata rispettata la Normativa Nazionale e Locale in materia di conduzione, detenzione e tenuta del cane, del gatto, quando quest'ultimo si trova nelle vie, in luogo pubblico, in altro luogo aperto al pubblico, nei mezzi pubblici di trasporto o in esercizi pubblici e/o commerciali.

La garanzia è operante per i cani regolarmente identificati tramite codice chip, per gatti e conigli d'appartamento esclusivamente se muniti di regolare libretto sanitario o da chip se obbligatorio dalle leggi o regolamenti vigenti.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 1.3 – QUALIFICA DI TERZI

L'assicurazione conserva la propria validità anche per i danni che gli Associati abbiano cagionato ad altri Associati indipendentemente dalle sezioni di appartenenza. Gli Associati sono pertanto considerati terzi tra di loro a tutti gli effetti.

Art. 1.4 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

Art. 1.5 – ESCLUSIONI RILEVANTI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- all'utilizzo degli animali per attività professionali
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria
- derivanti da attività di ricerca e salvataggio

Art. 1.6 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 1.7 – DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La copertura opera nei confronti di ogni singolo Assicurato con i seguenti limiti:

- € 1.000.000,00 per sinistro e anno per danni a persone



- € 50.000,00 per sinistro e anno per danni a cose (i danni a cose in consegna e custodia si garantiscono con il limite pari a € 1.000,00 per sinistro e anno)

Art. 1.8 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente copertura saranno applicati i seguenti scoperti e franchigie

- Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 50.000,00 per i danni a persone
- Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 500,00 per i danni a cose

Art. 1.9 – ALTRE ASSICURAZIONI – DIFFERENZA DI CONDIZIONI

Qualora esistano altre Assicurazioni stipulate dal medesimo Assicurato atte a coprire le stesse responsabilità, l'assicurazione prestata con il presente contratto opererà a secondo rischio o in Differenza di Condizioni – cioè a coprire quella parte di danni in eccesso al massimale previsto da tali altre assicurazioni, fermo il resto.

Art. 1.10 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

HDI ITALIA S.p.A. rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art 1916 del Codice Civile verso MIAV, consociate, collegate, controllate, Associati e persone possono rispondere l'Assicurato e/ o il Contraente, salvo il caso di dolo o il caso in cui sia il Contraente o l'Assicurato stesso ad esperire azione di rivalsa.

Art. 1.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Associato/Assicurato deve darne avviso a MIAV o chiamando il numero telefonico sinistri + 39.02.47.92.71.92 o per iscritto scritto, anche mediante mail all'indirizzo sinistri@miav.it, entro sette giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Associato/Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Associato/Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Art. 1.12 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

HDI ITALIA S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di HDI ITALIA S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Associato/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI ITALIA S.p.A. ed Associato/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. HDI

ITALIA S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Associato/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

18) RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'Associato può esercitare il **diritto di recesso** inviando una raccomandata A/R presso la sede operativa della Mutua Italiana Assistenza Veterinaria in Viale Achille Papa 30 – 20149 Milano **almeno 90 giorni prima della data in cui deve essere pagato il costo annuale dell'associazione**. L'Associato può recedere con osservanza dello stesso termine, anche mediante comunicazione PEC da inviarsi a miav@pec.it. In difetto di un recesso esercitato nel rispetto del summenzionato termine e delle forme indicate, l'Associato sarà tenuto al pagamento del costo annuale di associazione alla Mutua alle medesime condizioni dallo stesso scelte per il pagamento dell'anno precedente. L'Associato sarà parimenti tenuto a pagare le opzioni scelte. Sono esclusi eventuali sconti, omaggi, bonus relativi alla singola annualità associativa che non siano espressamente indicati come continuativi.

Nel caso la Mutua deliberi di aumentare i costi annui d'associazione, sopra esposti, ne dovrà dare avviso ai propri Associati tramite pubblicazione sul sito sociale <https://www.dottorbauedottormiao.it/>. Gli Associati potranno comunicare il proprio recesso a MIAV, nelle medesime forme indicate nel presente articolo, in qualunque momento da quando è stato pubblicato l'avviso sul sito sino a dieci giorni dopo aver ricevuto la prima comunicazione del nuovo importo da versare per l'annualità dell'associazione.

Qualora l'Associato non abbia versato per intero i contributi mutualistici relativi al costo di associazione, sia in caso di pagamento frazionato, sia in caso di pagamento in unica soluzione, lo stesso è comunque tenuto a saldare l'annualità o la parte di contributi mancante. In ogni caso l'Associato receduto non ha diritto a chiedere la restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma versata in precedenza.

Poiché il pagamento della quota associativa ha cadenza annuale, l'Associato dovrà pagare l'intera quota, se rateizzata, anche nel caso in cui si sia verificato il decesso della Mascotte durante l'anno associativo. Sempre per il caso di decesso della Mascotte, ove il pagamento annuale sia stato eseguito in un'unica soluzione, l'Associato non potrà chiedere il rimborso. D'altra parte, l'Associato fruisce dei rimborsi mutualistici conseguenti al decesso della Mascotte per come indicati all'art 9 del presente Contratto.

Per tutto il periodo temporale in cui risulta debitore e moroso nel versamento del costo di associazione, qualunque sia l'importo dovuto, l'Associato non potrà usufruire dei sussidi DB&DM. In particolare, se l'evento garantito dal sussidio mutualistico si verifica durante il periodo di morosità, ovvero sia nel periodo di tempo in cui l'Associato risulta debitore, in tutto o in parte, della quota associativa dovuta a MIAV, quest'ultima non sarà tenuta ad erogare i sussidi mutualistici a copertura dell'evento occorso in stato di morosità, indipendentemente dal fatto che l'Associato abbia successivamente sanato la suddetta morosità.



Tuttavia la Mutua concede ai propri Associati un periodo di quindici (15) giorni di tolleranza dalla scadenza annuale di pagamento. In altri termini, se la quota annuale viene saldata entro e non oltre i quindici (15) giorni successivi alla scadenza, l'Associato non sarà considerato moroso e godrà comunque di tutti i sussidi mutualistici relativamente al periodo di tempo che decorre dalla scadenza del pagamento sino all'effettivo pagamento, senza soluzione di continuità, sempre che lo stesso sia effettuato entro il termine sopra indicato. Nel caso di pagamento mediante frazionamento mensile, la tolleranza di sette (7) giorni riguarda esclusivamente la Responsabilità Civile.

19) TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dalla copertura mutualistica Dottor Bau & Dottor Miao si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Relativamente alla copertura mutualistica della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Associato o ha promosso contro questo l'azione.

20) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO ED ESCLUSIVITA' FORO

La Legge applicabile al Contratto è quella italiana; per qualsiasi controversia dovesse insorgere anche relativamente alla interpretazione, risoluzione, esecuzione e inadempimento del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

21) APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 1) Associazione a MIAV; art. 12) Diritto di visita alla Mascotte; art. 13) Cura della Mascotte; art. 14) Esclusioni; art. 18) Recesso dell'associato; art. 20) Legge applicabile e foro esclusivo.